



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, il comma 54 dell’articolo 1, che definisce misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione del predetto articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, recante i criteri e le modalità di concessione di agevolazioni finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all’iscrizione nell’elenco o nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 23 marzo 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del predetto decreto del 3 gennaio 2017, recante le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di contributo nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del citato decreto;

Considerato che l’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del 3 gennaio 2017, in attuazione del comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, individua tra le categorie di confidi richiedenti il contributo quella dei confidi “*coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB*”;

Considerato che “*per confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB*” devono intendersi i confidi che abbiano realizzato o avviato, successivamente al 1/1/2014:



a) operazioni di fusione per unione qualora tra i soggetti partecipanti vi sia almeno un confidi che, alla data del progetto di fusione, detenga un volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro;

b) operazioni di fusione per incorporazione qualora tra i soggetti partecipanti vi siano unicamente confidi che, alla data del progetto di fusione, detengano un volume di attività finanziaria inferiore a 150 milioni di euro.

Considerato che il volume di attività finanziaria alla data del progetto di fusione si intende determinato con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato a tale data;

Considerato che la Banca d'Italia ha definito le modalità di calcolo del volume di attività finanziaria con Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni, recante le "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", e successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015, con Circolare n. 288 del 3 aprile 2015;

Considerato che l'articolo 5 "*Confidi coinvolti in operazioni di fusione*" del decreto del 23 marzo 2017 fornisce precisazioni ed indicazioni procedurali per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei confidi coinvolti in operazioni di fusione di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del 3 gennaio 2017;

Ritenuto opportuno fornire ulteriori specificazioni al fine di assicurare che l'impiego delle risorse messe a disposizione sia conforme alle finalità dello strumento;

DECRETA:

Articolo unico

1. La sezione dell'allegato al decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 23 marzo 2017 denominata "Richiesta di contributo Confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni" è modificata come segue:

a) al punto 4, nella parte relativa al "confidi incorporante e confidi con procura speciale al legale rappresentante per la sottoscrizione della richiesta di contributo", alla lettera b), in coda, sono aggiunte le seguenti parole: "*è iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni dal (gg/mm/aaaa) con il n..... (selezionare opzione)*";

b) all'allegato A, alla lettera b), in coda, sono aggiunte le seguenti parole: "*è iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni dal (gg/mm/aaaa) con il n. (selezionare opzione)*".



2. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, i soggetti richiedenti di cui al comma 1 del medesimo articolo devono produrre, ai fini dell'accesso al contributo, adeguata ed analitica dimostrazione dei versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e del decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 marzo 2017.

Roma, 20 luglio 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino